

**Decreto federale  
concernente i progetti di costruzione  
e l'acquisto di fondi e immobili nel settore dei PF  
(Programma edilizio 2003 del settore dei PF)**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,  
visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 giugno 2002<sup>2</sup>,  
decreta:*

**Art. 1**            Credito d'impegno

Al Consiglio federale è stanziato, sotto forma di credito collettivo, un credito d'impegno pari a 78 220 000 franchi per i progetti elencati in allegato.

**Art. 2**            Trasferimenti all'interno del credito d'impegno

Il Consiglio dei PF, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, può effettuare trasferimenti di lieve entità nei limiti del credito d'impegno.

**Art. 3**            Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà al referendum.

<sup>1</sup>    RS 101  
<sup>2</sup>    FF 2002 4795

*Allegato*

## **Elenco dei crediti d'opera**

### **Credito d'impegno non sottoposto al freno alle spese**

*a. Progetti superiori ai 10 milioni di franchi*

Totale

\_\_\_\_\_

–

*b. Progetti inferiori ai 10 milioni di franchi*

Progetti secondo l'elenco delle opere di cui al punto 2 del programma edilizio 2003 del settore dei PF

Totale

\_\_\_\_\_

78 220 000

**Totale complessivo del credito d'impegno**

\_\_\_\_\_

**78 220 000**